

**MASSOBRIO dr. ing. GIUSEPPE**  
via Dottrina Cristiana 25  
MANTOVA - tel. 0376 324277  
333 6068132 - fax 0376 223748  
e-mail: [ing.massobrio@libero.it](mailto:ing.massobrio@libero.it)

## **DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n°106 = modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo unico sulla sicurezza**

Sulla G.U. dello 05/08 u.s. è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n°106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; entrerà in vigore il 20 agosto 2009.

Il decreto modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Come riporta il comunicato da parte del Governo, il provvedimento recepisce le criticità e le lacune emerse nei primi mesi di applicazione del testo unico, migliorando le regole sulla sicurezza, nell'ottica di favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne un'applicazione corretta ed efficace.

Il decreto prosegue il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole sulla sicurezza iniziato con la Legge delega n. 123 del 2007 e culminato nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro). Il provvedimento apporta alla normativa in vigore alcune significative modifiche.

Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato - Regioni (Regioni contrarie, a maggioranza), nonché quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Le novità introdotte dal correttivo riguardano principalmente:

- la semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (quali ad esempio quello di valutazione dei rischi);
- la razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti, proporzionando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi particolari;
- una migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici e nel potenziamento del ruolo degli Enti bilaterali che, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela della salute e dei livelli di sicurezza.
- l'introduzione di una "patente a punti" per le imprese virtuose, che darà l'accesso privilegiato agli appalti pubblici. Analogamente a quanto avviene per la patente di guida, le imprese ed i lavoratori autonomi del settore edile avranno un punteggio iniziale che potrà essere decurtato in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; l'azzeramento del punteggio farà scattare il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri. La "patente a punti" costituirà un titolo preferenziale per l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici. Un Decreto del Presidente della Repubblica individuerà in seguito le modalità per il funzionamento della "patente".

Sono poi stati modificati alcuni contenuti, in particolare su:

- Obblighi, Compiti (Diritti e Doveri), Responsabilità: Titoli I e XII
- Vigilanza e Sanzioni (generalmente ridotte):

è stato modificato il sistema delle sanzioni, che saranno proporzionali al rischio di impresa ed ai compiti svolti dai diversi soggetti, e diventeranno solo amministrative per infrazioni di tipo formale. È confermato l'arresto (senza ammenda in alternativa) in due soli casi: violazione del provvedimento di sospensione dell'attività e omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili.

L'entità delle ammende è stata incrementata rispetto al D Lgs n°626/1994 unicamente in base all'indice I.S.T.A.T., così da risultare pari a circa la metà di quanto previsto dal D. Lgs. n°81/2008.

- Formazione: anche per i dirigenti
- novità S.G.S.L. - sistemi di organizzazione e gestione (ex art. 2-bis)
- novità RESPONSABILITA' (ex art. 11-bis) e DELEGA
- novità Diritti e Agibilità R.L.S. e R.L.S.T.,
- D.V.R. e D.U.V.R.I.

Il documento di valutazione dei rischi per le nuove attività dovrà essere redatto entro 90 giorni dall'avvio, (v. DVR di GENERE)

mentre la **DATA CERTA** potrà essere attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.

**Il D.U.V.R.I. non è più richiesto** per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché **per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

- Sorveglianza sanitaria e visite preassuntive (divieto eliminato)
- La valutazione dello stress lavoro-correlato - già in vigore dal 16 maggio 2009 - dovrà essere effettuata, seguendo le indicazioni che la Commissione consultiva del Lavoro fornirà, entro il 31 dicembre 2009
- altre rilevanti modifiche sia al Titolo I che agli altri Titoli ed agli Allegati
- Alcune norme specifiche: Titoli IV, IX e altri

In particolare, è stato introdotto l'Articolo 10-bis, cosiddetto "salva-manager": la responsabilità del datore di lavoro sarà limitata, "a condizione che le circostanze dalle quali sia discesa la violazione non avrebbero comunque potute essere evitate dal datore di lavoro neppure comportandosi in maniera diligente".

Occorre esaminare il provvedimento con grande "precisione" e attenzione; infatti sono presenti diversi "combinati disposti" e rimandi.

MANTOVA 17/08/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PREVENZIONE E PROTEZIONE

